

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

- 1. Il Comune di FORESTO SPARSO è ente autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.**
- 2. Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione è titolare delle funzioni amministrative salvo che esse, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.**
- 3. Il Comune di Foresto Sparso è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.**
- 4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 118 della Costituzione il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.**
- 5. Il Comune di Foresto Sparso ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.**
- 6. Dispone, inoltre, di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio comunale.**

Articolo 2

- 1. Il Comune di FORESTO SPARSO è costituito dalla comunità di FORESTO SPARSO .**
- 2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del consiglio comunale.**

Articolo 3

- 1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove , rimuovendo eventuali ostacoli, lo sviluppo ed il programma civile, sociale ed economico, promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini , singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.**
- 2. Il Comune promuove la cultura della pace e si fa portavoce dei valori di solidarietà fra i popoli.**

Articolo 4

- 1. Il Comune concorre a garantire , nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.**
- 2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale , con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.**

Articolo 5

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive ad organizzare il volontariato , promuove la creazione di idonee strutture , servizi ed impianti e ne assicura l'accesso , ai sensi **dell'articolo 10 del D.Lgs. 267/2000**.
4. I modi di utilizzo delle strutture dei servizi ed impianti sono disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 6

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio , nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica , al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione , adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante , con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre , anche di concerto con i comuni limitrofi, enti sovracomunali , altre istituzioni e organizzazioni qualificate, programmi ed eventuali strumenti di pronto intervento , da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 7

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo , al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 8

1. In conformità a quanto disposto **dall'articolo 5 ,commi 2.3.4.5 del D.Lgs. 267/2000**, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello stato e della regione , il Comune provvede ad acquisire , per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 9

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della costituzione e dall'articolo **8 del D.Lgs. 267/2000**.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni, sui provvedimenti comunali e cura , a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei , organizzando rapporti continuativi con gli organi di comunicazione di massa, estesa a tutti i gruppi consiliari.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni ed enti sovracomunali.
4. Nell'ambito della promozione dei cittadini riconosce l'utilità della collaborazione con la parrocchia e con altre organizzazioni che, nel loro statuto richiamano analoghi obiettivi di promozione sociale.
5. **Il Comune di Foresto Sparso , ispirandosi ai principi di cui alla legge 08.03.1994, n. 203 e D.Lgs. 286/1998, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.**

Articolo 10

1. Il comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre :
 - a) la costituzione di aziende ;
 - b) la partecipazione a consorzi, società per azioni o altre società a prevalente capitale pubblico locale ;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri enti interessati alla gestione del servizio ;
 - d) la concessione a terzi ;apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.
2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni , che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 11

1. Il consiglio comunale , con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti in aula, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di servizi comunali.

TITOLO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 12

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 13

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Articolo 14

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in suo possesso, utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 15

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali e degli altri organi elettivi devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune e sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione senza la necessità della presa d'atto.
2. La surroga del consigliere dimissionario avviene entro 10gg.

Articolo 16

1. Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 17

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del consiglio neo - eletto entro 10gg dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5gg prima della seduta.
2. La prima adunanza del nuovo consiglio comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla comunicazione del sindaco in merito agli assessori nominati.
3. Entro 45gg. dalla proclamazione il Sindaco, dopo aver interpellato la giunta comunale, provvede a presentare al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. In sede di presentazione delle linee programmatiche i gruppi consiliari possono presentare proposte e osservazioni da discutere nel corso della seduta consiliare.
5. In tale seduta il Sindaco presta giuramento davanti al consiglio comunale di osservare lealmente la costituzione italiana.
6. La seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Articolo 18

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì la fissazione del giorno della adunanza, salvo il caso in cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.
2. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti al bilancio di previsione e il rendiconto del bilancio.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 gg, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 19

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Articolo 20

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini :
 - A) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie ;
 - B) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni straordinarie ;
 - C) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale.

Articolo 21

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima Convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza :
 - A) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi ;
 - B) coloro che escono dalla sala prima della votazione ;gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

Articolo 22

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
 2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti :
 - A) coloro che si astengono ;
 - B) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
 3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- I verbali di deliberazione del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Articolo 23

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 24

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 25

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

TITOLO III

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 26

1. La giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede , di non più di quattro assessori 2 dei quali possono essere scelti anche tra cittadini non facenti parte del consiglio, ai sensi dell'art. **47 del D.Lgs. 267/2000**

Articolo 27

1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice-Sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Articolo 28

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Articolo 29

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
2. In tali casi la giunta e il Consiglio rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Articolo 30

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause :
 - A) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale ;
 - B) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore ;
 - C) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Articolo 31

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

Articolo 32

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, individualmente degli atti dei loro assessorati.

Articolo 33

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti **rientranti ai sensi dell'articolo 107, comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo** che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, dei responsabili di servizio. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Articolo 34

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o del Vice Sindaco qualora presieda la seduta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 28 del presente statuto.
6. I verbali di deliberazione della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

TITOLO IV

IL SINDACO

Articolo 35

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge e **le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.**
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Articolo 36

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale direttore ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni..

5. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco sulla base di quanto previsto nel regolamento per gli uffici e servizi.

Articolo 37

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento (Vice Sindaco).
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. *Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.(DA ABROGARE).*
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.
9. In caso di assenza o impedimenti del Sindaco e dell'Assessore delegato (Vice Sindaco) esercitano le funzioni sostitutive gli Assessori secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Articolo 38

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Articolo 39

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende :
 - A) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica ;
 - B) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica ;
 - C) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge ;
 - D) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informazione il Prefetto.
2. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Consiglieri comunali.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 40

1. L'Amministrazione promuove e valorizza le libere forme associative dei cittadini, in particolar modo le associazioni di volontariato riconosciute da Stato e Regione.
2. favorisce, inoltre, la partecipazione dei cittadini alle commissioni miste nominate dalla giunta comunale.

Articolo 41

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

Articolo 42

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum :
 - A) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze ;
 - B) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale ;
 - C) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale ;
 - D) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari ;
 - E) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose ;
 - F) Revisione dello Statuto.
3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta, o su sua autonoma iniziativa, promuove referendum con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. I Referendum su materia di esclusiva competenza Comunale possono essere indetti anche su richiesta dei cittadini.
5. Il Referendum può essere richiesto da almeno 400 cittadini residenti che abbiano compiuto il 18° anno di età.
6. Le firme per il Referendum devono essere raccolte entro il termine massimo di mesi 4 dal giudizio di ammissibilità e depositate nella Segreteria Comunale.
7. Il Sindaco indice il Referendum entro 15 gg. dalla data di deposito delle firme in Segreteria o dalla data in cui la domanda è stata sottoposta al suo giudizio.
8. Nell'ordinanza di indizione del Referendum verranno specificati il quesito, il numero delle firme valide che lo sostengono, la data della consultazione e l'invito ai cittadini a partecipare.
9. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
10. La verifica di ammissibilità del referendum è di competenza del Difensore civico, eventualmente istituito anche a livello sovracomunale.

Articolo 43

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei cittadini votanti.
2. Il referendum ha validità se votano almeno il 50% dei cittadini aventi diritto al voto.

Articolo 44

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite dall'apposito regolamento da approvarsi entro un anno dall'esecutività della modifica al presente statuto.

Articolo 45

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.
3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Articolo 46

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio del provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 47

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - A) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - B) l'oggetto del procedimento;
 - C) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

Articolo 48

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso l'ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della regione e dei regolamenti comunali.

Articolo 49

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 50

1. Può essere istituito il difensore Civico Comunale. Il difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti richiedenti o su propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenza, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienze e imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento amministrativo ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena dipendenza ed autonomia.

TITOLO VI

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Articolo 51

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 52

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi :
 - A) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi ;
 - B) l'analisi e l'individuazione delle produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato ;
 - C) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito decisionale dei soggetti ;
 - D) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima collaborazione tra gli uffici. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi e al direttore generale, se nominato.

Articolo 53

1. Il Regolamento **degli uffici e dei servizi** può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione Comunale devono stabilirne :
 - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma ;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico ;
 - la natura privatistica del rapporto.

Articolo 54

1. La legge disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

Articolo 55

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne ; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali.
3. Il Segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca.
5. Roga i contratti del comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio. Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o dal Sindaco.

Articolo 56

Il Sindaco può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Il direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che gli impartisce il Sindaco. Sovrintende alla gestione dell'ente perseguenti i livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili di servizio. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite al segretario comunale.

Articolo 57

Il Comune può avere un Vice segretario, nominato dalla Giunta Comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto e di diritto. Il Vice Segretario deve essere un dipendente Comunale con qualifica apicale.

Articolo 58

1. Gli Amministratori ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del Comune.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Articolo 59

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto a terzi l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

TITOLO VII

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Articolo 60

1. L'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende o Società, è autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma si applicano gli artt. **42**, comma 2, lett. **m)** e **50**, comma **8**, del **D.Lgs. 267/2000**.
3. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.
4. **I servizi pubblici locali possono essere gestiti anche a mezzo di S.p.A. senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del D.Lgs. 267/2000.**
5. **I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovano il miglioramento della qualità ed assicurino la tutela dei cittadini e degli utenti. per i servizi erogati in forma indiretta il Comune richiede al gestore la Carta dei servizi.**

TITOLO VIII

FINANZE E CONTABILITA'

Articolo 61

1. Nell'ambito della Finanza Pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 62

1. La Finanza del Comune è costituita da :
 - A) imposte proprie ;
 - B) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali ;
 - C) tasse e diritti per servizi pubblici ;
 - D) trasferimenti erariali ;
 - E) trasferimenti regionali ;
 - F) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale ;
 - G) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società gestioni in economia.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei Servizi Pubblici indispensabili.

Articolo 63

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, vendite, acquisti a titolo oneroso, permuta, locazioni. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito provvedimento amministrativo indicante :

- il fine che il contratto intende perseguire ;
- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali ;
- le modalità di scelta del contraente.

Articolo 64

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Articolo 65

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal Revisore previsto dall'articolo **234 del D.Lgs. 267/2000**.
2. Il Revisore del Conto Consuntivo è revocabile per inadempienza, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune quanto ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4. Il Revisore, ove riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Articolo 66

I responsabili degli uffici e servizi possono essere chiamati ad eseguire rendicontazioni volte al controllo economico-finanziario da parte del nucleo di valutazione, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta comunale.

Articolo 67

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'**art.42 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000**, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
2. *I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio : una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 47 - comma 1 - della legge 142/1990 ; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.(DA ABROGARE).*

Articolo 68

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo **6 comma 4 del D.Lgs. 267/2000**.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Articolo 69

Il presente statuto entra in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio Comunale.